

Registrazione di Atto Privato

Il 07/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXS , serie 3 , numero 960

data di stipula: 15/07/2024

ident.vo telematico: TXS24L000960000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90072640874



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90072640874				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"BAUHOLIDAY APS"

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 10,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione BAUHOLIDAY APS. Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
- 2) Varie ed eventuali.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la signora Alessia Granata Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il signor Granata Gianluca quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

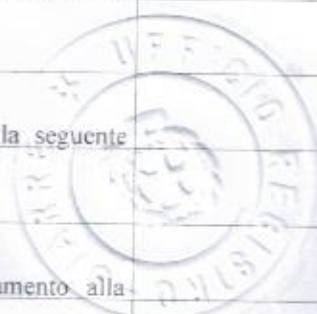
In merito al punto 1) prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sull'art.14.4 su cui il RUNTS ha chiesto una migliore specifica.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione BAUHOLIDAY APS Associazione di promozione sociale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla



normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 10.40, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

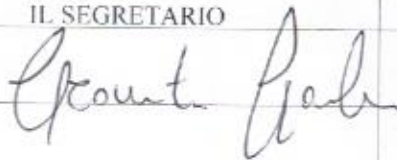
Letto firmato e sottoscritto.

15/07/2024

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giamaica

ATTO REGISTRATO IL 15 AGO 2024
AL N. 860 SERIE 3
ESATTO C. 200



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giamaica)



	STATUTO A.P.S.	
	Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE	
	1-1 È costituita l’Associazione senza personalità giuridica “BAUHOLIDAY APS”. (di	
	seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in	
	Pedara (CT), Via Teocrito n.39. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede	
	nell’ambito del medesimo Comune.	
	1-2 L’acronimo “APS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato	
	dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale	
	del Terzo settore (RUNTS), oppure all’iscrizione nell’attuale registro di settore equiparato al	
	RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.	
	1-3 L’Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l’affiliazione all’ASI –	
	Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e	
	rete associativa del terzo settore o ad altro ente di promozione equivalente. Tale affiliazione	
	presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’ente affiliante,	
	pur nell’autonomia propria dell’Associazione per l’attuazione e l’organizzazione dei detti fini	
	e progetti.	
	Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE	
	2-1. L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro,	
	neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci,	
	dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e	
	condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di	
	promozione sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.	
	2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di	

	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita	
	per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse	
	generale di cui alle sotto indicate lettere dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo	
	settore: <i>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 L.328/2000 e</i>	
	<i>successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992 e alla</i>	
	<i>L.112/2016 e successive modificazioni;</i>	
	<i>d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L.53/2003 e successive</i>	
	<i>modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</i>	
	<i>e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni</i>	
	<i>dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione</i>	
	<i>dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e</i>	
	<i>pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della</i>	
	<i>L.281/1991;</i>	
	<i>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del</i>	
	<i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</i>	
	<i>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,</i>	
	<i>incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del</i>	
	<i>volontariato e delle attività di interesse generale;</i>	
	<i>k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</i>	

	<i>s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 L.18 agosto 2015 n.141 e successive modificazioni</i>	
	<i>t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.</i>	
	Nello specifico l'Associazione ha lo scopo di favorire:	
	la protezione degli animali, dell'ambiente e la loro tutela;	
	la cura degli animali d'affezione abbandonati, randagi o anziani e l'incentivazione alla loro	
	adozione;	
	offrire la possibilità anche a persone anziane, sole o con problema di socializzazione di poter	
	adottare animali anch'essi soli, provenienti da lunghe permanenze in canile o con piccoli	
	problemi fisici;	
	promuovere la lotta al randagismo e a un migliore rapporto uomo-animale;	
	promuovere la conoscenza e l'utilizzo della pet therapy;	
	offrire servizio di asilo per cani;	
	offrire servizi di taxi dog per aiutare persone impossibilitate ad accompagnare i loro animali	
	presso veterinari, centri per la cura dei cani, centri di pet-wash.	
	Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione si propone di:	
	-operare in collaborazione con canili, associazioni e istituzioni, professionisti per assistere	
	animali abbandonati o favorire l'attività di agility-dog, in particolare cani anziani, cuccioli o	
	randagi presenti nei canili favorendone l'adozione da parte di privati soli, anziani o con poca	
	disponibilità economica;	
	- tutte le azioni e le iniziative volte ad aiutare uomini ed animali a convivere per eliminare i	
	mali della solitudine;	
	l'associazione, ai suddetti fini, può inoltre:	
	ottenere in comodato d'uso, affittare, acquistare, acquisire ed attrezzare aree idonee	
	all'accoglienza, alla cura e al mantenimento di cani anche ospitandoli per brevi periodi;	
	collaborare con enti, privati e associazioni che abbiano le stesse finalità per sensibilizzare le	

	persone al problema dell'abbandono degli animali;	
	utilizzare spazi su testate giornalistiche, reti televisive, radiofoniche e multimediali per	
	sensibilizzare l'opinione pubblica alle attività dell'associazione;	
	l'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali o primarie, nei modi e	
	nei limiti della normativa vigente;	
	L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e	
	gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà	
	del bilancio.	
	2-4L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione	
	che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in	
	conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo Settore.	
	Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o	
	privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.	
	2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di	
	cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In	
	ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del	
	numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.	
	2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che	
	svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE	
	3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono	

	ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o	
	persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento	
	della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore,	
	l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma	
	4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività	
	l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:	
	a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;	
	b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;	
	c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati,	
	associazioni e soci;	
	d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa	
	vigente.	
	3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di	
	estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di	
	quanto versato al patrimonio dell'Associazione.	
	3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano	
	quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né	
	per successione a titolo universale.	
	3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei	
	soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.	
	Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi	
	ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua	
	costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno,	

	esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare	
	richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un	
	periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.	
	4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad	
	un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.	
	4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro	
	sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle	
	stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è	
	immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte	
	dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una	
	tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di	
	ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della	
	domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	successiva convocazione.	
	4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.	
	4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle	
	norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:	
	a) il diritto a partecipare alle attività associative;	
	b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e	
	per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;	
	c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;	

	d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;	
	e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che	
	stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non	
	renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.	
	4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa	
	vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli	
	organi sociali e a versare le quote associative.	
	4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.	
	4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed	
	adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.	
	Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per	
	esclusione.	
	5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di	
	recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello	
	nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso	
	Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.	
	5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al	
	versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.	
	5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi	
	dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio	
	Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla	
	data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che	
	delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal	

	libro dei soci.	
	5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun	
	diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.	
	Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI	
	6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso	
	terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei	
	singoli soci.	
	6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente,	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,	
	nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.	
	7-2 Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Presidente;	
	c) il Consiglio Direttivo;	
	d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.	
	Art. 8 ASSEMBLEA	
	8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola	
	con il versamento delle quote associative.	
	8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo	
	impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.	

	8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per	
	ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni	
	qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.	
	8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di	
	cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in	
	Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.	
	8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo	
	impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero,	
	in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.	
	8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.	
	8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la	
	validità della costituzione dell'Assemblea stessa.	
	8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda	
	convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento	
	della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.	
	8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi	
	sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci	

	aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un	
	quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi	
	sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono	
	necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.	
	8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di	
	apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15	
	giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità	
	ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo,	
	un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti	
	anche i verbali redatti per atto pubblico.	
	8-15 L'Assemblea ordinaria:	
	a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del	
	loro numero;	
	b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;	
	c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera	
	sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;	
	d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di	
	controllo;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla	
	legge, possono essere svolte dall'Associazione;	
	g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti	

	all'ordine del giorno.	
	8-16 L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;	
	b) delibera sulla trasformazione, la fusione e o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;	
	c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE	
	9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.	
	9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.	
	9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.	
	9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.	
	9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di	

	chi presiede.	
	9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:	
	a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio	
	consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;	
	b) la fissazione delle quote associative;	
	c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la	
	gestione dell'Associazione;	
	d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da	
	intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;	
	e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e	
	dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;	
	f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo	
	anno sociale;	
	g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei	
	regolamenti sociali;	
	h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,	
	federazioni ed altri enti;	
	i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere	
	particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;	
	l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.	
	9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche	
	sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni	
	dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio	
	Direttivo.	

	9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.	
	Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE	
	10-1 Il Consiglio Direttivo decade:	
	a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;	
	b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno	
	in ordine i primi dei non eletti;	
	c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.	
	10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere	
	entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni,	
	curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:	
	a) per dimissioni;	
	b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.	
	10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei	
	successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE	
	11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione	
	nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per	
	l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare	
	i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la	
	regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.	
	11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione	

	redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti	
	fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio	
	Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle	
	operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti	
	finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti	
	esigibili.	
	11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.	
	Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a	
	svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le	
	funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento,	
	ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario,	
	temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse	
	modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.	
	Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la	
	predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi	
	presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto	
	previsto dal presente statuto.	
	12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo	
	13 del Codice del terzo settore, e dunque:	
	potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non	
	superiori a 220.000 €;	

	in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,	
	con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste	
	di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie;	
	dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto	
	ministeriale, ove disponibile;	
	dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da	
	quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del	
	Codice del Terzo settore.	
	12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre	
	tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo	
	presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.	
	12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare	
	annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli	
	organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.	
	12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio	
	precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il	
	Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un	
	Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito	
	registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.	

	13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita	
	inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali.	
	13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e	
	deliberazioni.	
	13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un	
	revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.	
	Art. 14 SCIoglimento	
	14-1 L'Associazione ha durata illimitata.	
	14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le	
	modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.	
	14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.	
	14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del	
	patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore competente, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro	
	e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono	
	compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da	

ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 NORME APPLICABILI

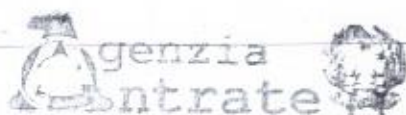
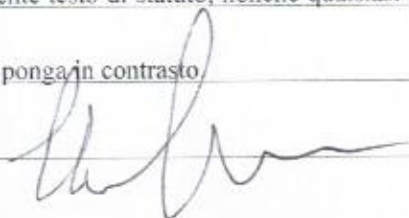
16-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

16-4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge.

16-5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 7 AGO 2024

AL N. 860 SERIE 3

STATO C. 209 w



(*) Firma ex delega del Direttore Provinciale
(Santo Giusto)